



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1149 del 2012 proposto da Bo.Fi. Park Management S.r.l., in persona del Presidente Michelino Rotondo, rappresentata e difesa dall'avv. Monia Aquili e presso la stessa elettivamente domiciliata in Bologna, via dell'Isonzo n. 12;

***contro***

il Comune di San Lazzaro di Savena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3;

***nei confronti di***

Input S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

della determinazione n. 775 del 27 settembre 2012, con cui è stata revocata l'aggiudicazione definitiva alla ditta ricorrente del cottimo fiduciario ex art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 per il "noleggio con servizi di n. 10 parcometri centralizzati finalizzati al monitoraggio e alla gestione del piano della sosta" ed è stato disposto di attivare le procedure volte all'aggiudicazione dell'appalto alla seconda classificata;

del provvedimento di aggiudicazione della gara alla ditta Input S.r.l.;

di tutti gli atti connessi e collegati;

.....per la condanna.....

dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Lazzaro di Savena;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 21 novembre 2013 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

All'esito della gara indetta dal Comune di San Lazzaro di Savena per l'affidamento del cottimo fiduciario ex art.

125 del d.lgs. n. 163 del 2006 per il “*noleggjo con servizi di n. 10 parcometri centralizzati finalizzati al monitoraggio e alla gestione del piano della sosta*”, la ditta ricorrente si vedeva aggiudicato il servizio (determinazione n. 656 del 10 agosto 2012). Successivamente, però, a séguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, l’ente appaltante considerava non integralmente comprovati i requisiti di cui all’art. 15, lett. c), d), e) ed f), della lettera di invito, e in ragione di ciò disponeva la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e l’attivazione delle procedure per l’assegnazione dello stesso alla seconda classificata (determinazione n. 775 del 27 settembre 2012).

Avverso tali atti, *in parte qua*, ha proposto impugnativa l’interessata. Assume ingiustificatamente dichiarati insussistenti i requisiti legati allo svolgimento di servizi equivalenti per almeno 36 mesi negli ultimi cinque anni, requisiti in realtà posseduti grazie all’avvalimento della ditta Ditech, la cui dimostrazione è legittimamente avvenuta nel corso della gara dopo l’autocertificazione prodotta in sede di offerta; lamenta, inoltre, la carente motivazione in ordine alle ragioni dell’asserita insussistenza dei requisiti, tanto più che le norme di gara non avevano specificato quale documentazione andasse inizialmente esibita, sì che essa aveva poi depositato tutto quanto necessario; si duole, ancora, del comportamento irragionevole e discriminatorio dell’ente appaltante, anche per non essersi tenuto conto della circostanza che la *lex specialis* va sempre interpretata in senso favorevole alla più ampia partecipazione dei concorrenti; denuncia, infine, che la procedura di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 è stata attivata senza il rispetto del termine perentorio di dieci giorni, per essere stati concessi solo sette giorni alla concorrente ai fini della produzione delle prove. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Lazzaro di Savena, resistendo al gravame.

All’udienza del 21 novembre 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Osserva innanzi tutto il Collegio che si presenta tardiva, e quindi irricevibile, la domanda giudiziale di annullamento dell’atto di revoca dell’aggiudicazione, essendo stato notificato il ricorso in data 27 novembre 2012, a distanza di oltre trenta giorni dal momento in cui la ricorrente stessa dichiara di essere venuta a conoscenza dell’atto lesivo (28 settembre 2012). Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (v. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2013 n. 863), anche l’impugnativa di una determinazione assunta dall’Amministrazione all’esito del procedimento di autotutela riguardante una gara pubblica soggiace al termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 5, cod.proc.amm., nell’assunto che la regola del termine dimidiato per ricorrere – propria del regime speciale in esame – vale per tutti gli atti attinenti alla procedura di affidamento, ivi comprese le misure di autotutela.

Nel merito, in ogni caso, il ricorso è infondato.

La lettera di invito alla gara fissava all’art. 15 i «requisiti tecnico-economico-finanziari per la partecipazione»; in particolare, per quel che rileva nella presente controversia, erano richiesti un “*fatturato specifico realizzato dall’impresa per il noleggjo e manutenzione di sistemi integrati per il pagamento della sosta mediante parcometri centralizzati per conto di almeno una Pubblica Amministrazione nell’ultimo triennio non inferiore a complessivi Eur. 150.000,00*” [lett. c)], di “*aver fornito e mantenuto in funzione per almeno 36 mesi, negli ultimi 5 anni, un lotto minimo di nr. 10 parcometri centralizzati, aventi le caratteristiche minime richieste da capitolato*” [lett. d)], di “*aver fornito e mantenuto in funzione su proprio server in maniera continuativa un sistema informatico integrato dedicato al monitoraggio della sosta e del traffico, reso accessibile all’ente mediante connessione web per la consultazione di dati tecnici, contabili e statistici in almeno tre città, per un periodo non inferiore a 36 mesi negli ultimi 5 anni*” [lett. e)], di “*aver realizzato una fornitura e/o gestione integrata del sistema proposto, installato e funzionante in almeno 3 enti per un periodo non inferiore a 36 mesi nell’arco degli ultimi 5 anni*” [lett. f)]. In séguito all’aggiudicazione del servizio alla società ricorrente, la stazione appaltante provvedeva poi alla rituale

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla ditta, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, e in questa sede accertava carenze relativamente al requisito di cui alla lett. c) [*“sono state trasmesse 5 fatture, di cui 4 successive al termine di presentazione delle offerte e quindi non considerabili. L'unica fattura valutabile risulta essere emessa dalla Ditta ausiliante (Ditech srl) a se medesima. E' stata richiesta integrazione atta a dimostrare il collegamento della fornitura ad una pubblica amministrazione, come richiesto dalla lettera d'invito. Con nota prot. 36201/2012 è stata inviata la copia conforme dell'estratto del libro fatture di Ditech srl che comprova l'esistenza della fattura ma non dimostra il collegamento con l'eventuale committenza pubblica. Non è stata quindi prodotta l'integrazione richiesta, pertanto il requisito non è comprovato”*] e ai requisiti di cui alla lett. d), alla lett. e) ed alla lett. f) [tutti con la motivazione: *“con nota Prot. 36201 del 25/09/2012 sono state prodotte attestazioni di TPM (Trasporti Pubblici Monzese), comune di Casalbordino e Umbria Mobilità che tuttavia non sono sufficienti a comprovare il possesso del requisito temporale (servizio svolto per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni), pertanto il requisito non è comprovato nella sua interezza”*].

Orbene, la società ricorrente censura la decisione sfavorevole laddove riguarda i requisiti legati al servizio svolto per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni – circostanza che ritiene adeguatamente comprovata nonostante il contrario avviso dell'Amministrazione –, mentre nulla oppone all'esito negativo della verifica inerente il possesso del fatturato specifico nell'ultimo triennio per un importo pari ad una soglia minima di € 150.000,00 [art. 15, lett. c)]. Si tratta, come è evidente, di una carenza di per sé sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara, essendo stato previsto anche il requisito del fatturato quale condizione essenziale per l'accesso alla selezione; pertanto, non avendo la società ricorrente contestato per questa parte le determinazioni conclusive della stazione appaltante, né potendo naturalmente il giudice accertare d'ufficio un'eventuale erronea valutazione *in parte qua* della posizione economico-finanziaria della ditta, si deve ritenere che essa fosse priva di uno dei presupposti per partecipare e che nessun effettivo rilievo possa a questo punto rivestire l'approfondimento delle questioni relative agli altri titoli di ammissione dichiarati insussistenti dalla stazione appaltante (approfondimento da cui il Collegio è di conseguenza esonerato), perché resterebbe comunque preclusa la riammissione alla gara dalla carenza del solo e decisivo requisito ex art. 15, lett. c), della lettera di invito.

Né la verifica operata dall'Amministrazione eccede dalle competenze della stazione appaltante o rivela un uso abnorme delle sue funzioni, per essersi trattato dell'ordinario accertamento del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsto dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 in capo all'aggiudicataria del contratto. In questa fase legittimamente l'Amministrazione richiede la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta e la concorrente ha l'onere di esibire gli atti funzionali alla verifica.

Né, infine, inficia le determinazioni assunte la circostanza che la richiesta (del 13 settembre 2012) di documentazione integrativa avesse fissato un termine di soli sette giorni per il deposito degli atti – mentre l'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 assegna ai concorrenti il maggiore termine di dieci giorni per l'adempimento –, in quanto la società ricorrente non ha indicato quali atti sia stata eventualmente ostacolata dal produrre in ragione del più breve arco temporale avuto a disposizione, e in ogni caso la successiva richiesta del 20 settembre 2012 ha concesso ulteriori cinque giorni per provvedere, tali quindi da consentire alla ditta la fruizione di un periodo complessivamente adeguato all'espletamento delle formalità dovute.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in

epigrafe, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)